



Dichiarazione di conformità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari

Con la presente dichiariamo che i materiali menzionati di seguito

Importatore	Faserplast AG
Descrizione	Fusti in HDPE con additive masterbatch blu, realizzati con tecnologia di soffiaggio
Tipo (Tipi)	30 L, 60 L, 120 L, 220 L

Per le seguenti condizioni d'uso :

- Imballaggio di alimenti e loro Conservazione per periodi prolungati, oltre 30 giorni, a temperature ambiente
- Condizioni di processo : temperatura ambiente; massimo 70°C per 2 ore, massimo 100°C per 15 minuti

Sono conformi alla legislazione dell'Unione Europea applicabile:

Regolamento(i) Regolamento (CE) n.1935/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante I materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE e aggiornamenti successive, in riferimento agli articoli 3; articolo 11 – paragrafo 5, articolo 15; articolo 17.

Regolamento (CE) n. 1895/2005 della Commissione - 18 novembre 2005 relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici nei materiali e negli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.

Regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione - 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione per i materiali e gli articoli destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.

Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti in plastica destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e successive modifiche. fino al Reg. (UE) n. 1442/2023 dalla data di applicabilità indicata nell'articolo 2.

Essi sono conformi alla seguente legislazione italiana:

Decreto Ministeriale 21 marzo 1973 relativo alle norme igieniche di imballaggi, contenitori, utensili destinati a venire a contatto con sostanze alimentari o sostanze per uso personale e successive aggiornamenti e modifiche

DPR n.777/1982 come attuazione della Direttiva 76/893/CEE relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e successive aggiornamenti e modifiche

I materiali realizzati non contengono plastiche derivanti dal riciclo post-consumo e pre-consumo.

Migrazione globale (Reg. 10/2011/UE e successive modifiche - Allegato V, Capitolo 3, Tab.3 - Condizioni di prova standardizzate per la migrazione globale)

I materiali sono conformi ai limiti di migrazione globale nelle seguenti condizioni di prova :

Liquidi simulanti	Condizioni di prova	Risultati dei test di migrazione totale
A etanolo 10% (v/v)	OM2 – 10 giorni a 40°C	< 1 mg/dm2
B 3 % acido acetico (w/v)	OM2 – 10 giorni a 40°C	< 1 mg/dm2
D2 olio vegetale	OM2 – 10 giorni a 40°C	< 2 mg/dm2

Migrazione specifica (Reg. 10/2011/UE - Allegato V, Capitolo 2)

I materiali contengono le seguenti sostanze soggette a limiti di migrazione specifici:

N. FCM	N. CEE	N. CAS	Monomero/ additivo	FRF applicabile	SML (mg/kg) ppm
356	18820	0000592-41-6	Ept-1-ene	No	3,00
375	15130	0000872-05-9	1-Decene	No	0,05
477	46720	0004130-42-1	2,6-di-tert-	Sì	4,80

Faserplast AG, Sonnmattstrasse 6-8, CH-9532 Rickenbach, Switzerland



			butyl-4- etilfenolo		
186	14020	0000098-54-4	4-tert- butilfenolo	No	0,05
All. II	---	---	Rame		5,00
All. II	---	---	Alluminio		1,00

Liquidi simulanti	Condizioni di prova
A etanolo 10% (v/v)	10 giorni a 60°C
B 3 % acido acetico (w/v)	10 giorni a 60°C
D2 olio vegetale	10 giorni a 60°C

Il limite di migrazione globale (LMG), insieme ad altre restrizioni specifiche (LMS) a cui possono essere soggetti i monomeri e/o gli additivi presenti, sono rispettati nelle condizioni di prova menzionate sopra.

La dichiarazione è supportata da test analitici effettuati in laboratori accreditati.

Il materiale può contenere sostanze regolate dal regolamento 1333/2008/CE e 1334/2008/CE, sostanze comunemente definite come additivi "a doppio uso"

N. FCM	N. E	Nome dell'additivo	Restrizioni LMS
21	E500	Sali di acido carbonico (sodio)	---
84	E552 E553a E554 E556	Silicati naturali (escluso amianto)	---
753	E559	Silicato di alluminio (caolino)	---
106	E570	Acido stearico e derivati	---
504	E551	Biossido di silicio	---
610	E171	Biossido di titanio	---
575	E900	Polidimetilsilossano (PM > 6800 Da)	---
638	E1521	Polietilenglicole	---
9	E470a	Sali di sodio, potassio e calcio di acidi grassi	---
394	E526	Idrossido di calcio	---
9	E570	Acidi grassi	---

La sostanza FCM n. 610 - biossido di titanio (precedentemente E171) può essere presente.

Secondo dati sperimentali e/o calcoli teorici, queste sostanze sono conformi alle disposizioni dell'art. 11 del Reg. 10/2011 UE e successivi aggiornamenti al paragrafo 3, lettere a, b.

I materiali forniti non contengono i metalli elencati nell'Allegato II del Reg. UE 10/2011 in quantità superiori al limite di quantificazione in seguito ai test di migrazione effettuati. Tale dichiarazione è confermata anche dalle dichiarazioni di idoneità al contatto con alimenti rilasciate dai fornitori delle materie prime utilizzate e dalla non introduzione intenzionale nel processo produttivo.

Allo stesso modo, relativamente ai sali dei metalli ammonio, calcio, europio, gadolinio, lantanio, arsenico (As), cadmio (Cd), cromo (Cr), mercurio (Hg) e piombo (Pb), i materiali forniti non li contengono in quantità superiori al limite di quantificazione in seguito ai test di migrazione effettuati.

Le ammine aromatiche primarie rilasciate dai materiali forniti sono inferiori al limite di rilevamento, come specificato nell'Allegato II del Reg. UE 10/2011 e successivi aggiornamenti sulla base dei test di migrazione specifici effettuati.

Sulla base delle informazioni ricevute dai fornitori delle materie prime utilizzate e dalle analisi di screening dello spazio di testa: analisi semi-quantitativa di composti organici volatili e semi-volatili e analisi di screening dell'estrazione con solvente: analisi semi-quantitativa di composti organici volatili e semi-volatili, è stata effettuata una valutazione del rischio associato a sostanze non intenzionalmente aggiunte (NIAS) in conformità all'art. 3 del Regolamento (CE) n. 1831/2003 e all'art. 19 del Reg. UE 10/2011

L'uso industriale o commerciale del materiale indicato in questa dichiarazione di idoneità al contatto con alimenti non esclude l'utente dall'accertarne la conformità alle normative pertinenti vigenti nonché l'idoneità tecnologica allo scopo per cui è destinato.

Faserplast AG, Sonnmattstrasse 6-8, CH-9532 Rickenbach, Switzerland



La presente dichiarazione è valida dalla data di seguito indicata; sarà sostituita nel caso in cui si verifichino cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale fornito in grado di modificare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità e se i riferimenti legislativi citati in questa dichiarazione vengono modificati e aggiornati in modo tale da richiedere una verifica e un aggiornamento ai fini della conformità.

Luogo e data Rickenbach, 18.09.2023 **Firma/nome/funzione**

Marc Beck
CEO